

NUOVO STATUTO ORGANICO

DEL

PIO ISTITUTO FEMMINILE GAMBACORTA

DI

FRASSO TELESINO



BENEVENTO

TIPOGRAFIA L. DE MARTINI E FIGLIO

1897.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il nuovo Statuto Organico dell'Istituto Femminile Gambacorta in Frasso Telesino (Benevento), deliberato dall'Amministrazione della stessa Opera Pia e da essa presentato per la Nostra approvazione;

Vedute le relative deliberazioni di detta Amministrazione, del Consiglio Comunale di Frasso Telesino e della Giunta Provinciale Amministrativa di Benevento;

Veduta la legge 17 Luglio 1890 N.° 6972 ed il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Abbiamo decretato e decretiamo


È approvato il nuovo Statuto Organico dell'Istituto sopra indicato, composto di cinquantaquattro articoli.

Detto Statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'Ordine Nostro dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma 17 Dicembre 1896.

UMBERTO

RUDINI



CENNO STORICO

Verso la metà del decimo settimo secolo la benemerita Duchessa Giulia Gambacorta dei Principi di Frasso con nobile slancio di generosa carità in modo assoluto ed irrevocabile donò ogni suo avere alla Chiesa di S. Maria del Soccorso da lei precedentemente edificata nel detto Comune, ed a proprie spese mantenuta per la pubblica ufficiatura.

L'atto di donazione segna la data del 30 Luglio 1655 e fu rogato dal notaio Andrea Bosco.

Per espressa volontà della donante Gambacorta la Chiesa donataria fu sottoposta al patronato dell'Università di Frasso, i cui Eletti, da quella appositamente invitati, intervennero nel menzionato atto di donazione ed accettarono il generoso e nobile patronato.

Quest'atto fu seguito nell'anno 1661 da un testamento nuncupativo della nominata Gambacorta pel Notaio Marco Brancone, mercè il quale in tutta la sua forma, continenza e tenore fu espressamente confermata la donazione predetta; e posteriormente essendole pervenuti altri beni, con altro atto in forma di codicillo in data 28 Febbraio 1663, ricevuto dallo stesso Notaio Brancone, la medesima pietosa donante ne dispose interamente a favore di detta Chiesa, ripetendo e ratificando nel rincontro e la donazione del 1655, e il testamento del 1661.

Bèn pochi furono gli oneri onde venne gravata la donazione; ma il più importante fu quello che si dovesse co-

struire annesso alla Chiesa donataria un grandioso edificio, allo scopo di raccogliervi, alimentarvi, ed educarvi quattordici donzelle povere del paese con una Maestra.

A queste donzelle venne anche assegnata dalla benemerita Gambacorta una dote di Ducati trenta (L. 127,50) in contemplazione di matrimonio.

Per la trasmissione del patronato in suo favore l'Università di Frasso chiese il beneplacito dell'Ordinario Diocesano, e questi infatti lo concesse con bolla in data 3 Aprile 1658, riservandosi in essa il dritto di approvare la nomina del Cappellano della Chiesa.

La volontà della fondatrice non trovò però facile e pronta esecuzione, essendo stato il Conservatorio edificato un secolo dopo all'incirca per effetto di Sovrana disposizione, provocata da vive e reiterate rimostranze dei naturali del paese.

La direzione interna del Conservatorio e l'educazione delle donzelle furono affidate a due Oblate Teresiane, le quali nel 1812 passarono nell'Ordine delle Suore della Visitazione.

L'indole e l'andamento del Pio Istituto si mantennero costantemente laicali sino al 1819, quando le Suore suddette riuscirono ad ottenere un Rescritto Pontificio (16 Luglio 1819) munito di Regio Exequatur (10 Agosto 1819), per effetto del quale furono ammesse a tramutare in solenni e perpetui i loro voti semplici e temporanei; deplorabile avvenimento questo che cangiò in claustrale la natura originariamente laica dello stesso Pio Istituto.

Ben vero però il Regio Exequatur fu impartito con la espressa salvezza delle ragioni delle parti, polizia del regno, e reali statuti; e per buona fortuna la citata deplorabile trasformazione fu compiuta senza il benchè minimo o sottinteso intervento dell'Università patrona, la quale per non urtare contro la corrente dei tempi, fu costretta trincerarsi prudenzialmente nel più perfetto e cupo silenzio; ciò che rese impregiudicato ed impregiudicabile il suo ius patronato.

Pervenuta la legge 7 Luglio 1866 sulla soppressione degli Ordini religiosi, furono dichiarati soppressi la Chiesa donataria e l'annesso Conservatorio, trasformato abusivamente in Monastero claustrale, e quindi il Demanio dello Stato procedeva nello scorcio dello stesso anno all'incameramento di tutti i beni stabili e mobili a quella generosamente donati dalla Duchessa Gambacorta.

Contro l'operato del Demanio non mancò di protestare vivamente il Comune patrono, il quale forte del proprio dritto, dopo avere inutilmente esperita la linea amministra-

tiva, nell'anno 1869 istituì contro il suddetto Demanio opportuno giudizio di rivendica, che dopo varie e strepitose vicende ebbe termine nel 1872 col completo trionfo del Comune medesimo, per essere stata ritenuta e proclamata la perfetta laicità della natura del mentovato Pio Istituto.

Onde con sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 17 Maggio 1872, confermata da quella Corte di Cassazione e passata in cosa giudicata, fu disposta a favore del Comune la restituzione di tutti quei beni, di cui indebitamente erasi impossessato il Demanio dello Stato, restituzione che seguì effettivamente negli ultimi giorni di Luglio e nei primi di Agosto dello stesso anno 1872.

Per effetto di altra sentenza della stessa Corte d'Appello di Napoli in data 30 Luglio 1880, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma, le Suore esistenti nel Conservatorio furono considerate donzelle povere a tenore del titolo di fondazione, e come tali vi debbono essere conservate e mantenute sino al loro completo esaurimento.

Con questa medesima sentenza, mentre il Pio Istituto fu condannato a corrispondere alle dette Suore, come sopra considerate donzelle povere, una pensione annua a titolo di alimenti, variabile tra le Lire 480 e 360, si ebbe la restituzione di tutti i loro beni dotalizzii, i quali furono imputati in accrescimento del patrimonio Gambacorta.

Tali beni sono precisamente quelli descritti ai Numeri 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14 e 15 dell'articolo 3 del presente Statuto Organico, quantunque i primi due, e propriamente quelli segnati ai Numeri 2 e 3, fossero stati con la sentenza del 1872 erroneamente attribuiti al Pio Istituto, siccome facienti parte del patrimonio Gambacorta. Siffatto errore però rimase tacitamente sanato dalla posteriore sentenza del 1880, per effetto della quale furono aggiudicati allo stesso Pio Istituto tutti i beni dotalizzii delle ex Suore.

Gli è dunque in simil guisa che rimane giustificata la presenza delle ex Suore nel Conservatorio a peso ed a carico del Pio Istituto, e poichè di presente il numero di queste ex Suore considerate donzelle povere è di quattro, così ne consegue che quello delle fanciulle da ammettersi gratuitamente nell'Istituto deve essere attualmente di dieci; bene inteso però che questa cifra verrà gradatamente aumentando, a misura che si verificheranno i decessi delle menzionate ex Suore, sino a raggiungere il numero di quattordici determinato dalla benemerita Duchessa Gambacorta col titolo di fondazione. Quest'ultima cifra - 14 - potrà anche essere oltrepassata a criterio della Commissione preposta all'Amministrazione del Pio Istituto, quante volte lo permetteranno le condizioni finanziarie dello stesso.

CAPITOLO I.

SEDE, ORIGINE, SCOPO E PATRIMONIO

Art. 1.° L'Opera Pia istituita nel Comune di Frasso Telesino sotto il titolo di Pio Istituto Femminile Gambacorta trae sua origine dall'atto di donazione della Duchessa Giulia Gambacorta dei Principi di Frasso in data 30 Luglio 1655, ricevuto dal Notar Andrea Bosco e seguito negli anni 1661 e 1663 da un testamento nuncupativo e da un codicillo della medesima Gambacorta, rogati entrambi dal Notar Marco Brancone.

Art. 2.° Il Pio Istituto ha lo scopo di ricoverare, alimentare, vestire ed educare gratuitamente, nonchè dotare per causa di matrimonio delle fanciulle povere del paese, che abbiano i requisiti di cui nel Capitolo 4.° del presente Statuto Organico.

Art. 3.° I cespiti qui appresso descritti costituiscono il patrimonio dell'Opera Pia:

1.° Latifondo con gran casamento colonico, denominato Masseria di Santa Maria della Chiesa o delle Monache dell'estensione di Ettari 150 circa, sito nel tenimento di Dugenta frazione del Comune di Melizzano, del valore approssimativo di L. 350.000.

2.° Fondo rustico denominato Uccoli dell'estensione di Ettari 4 circa, sito nel detto tenimento di Dugenta, del valore approssimativo di L. 15.000.

3.° Fondo rustico denominato Santa Maria Impesole dell'estensione di Ettari 2 circa, sito pure in tenimento di Dugenta, del valore approssimativo di L. 7000.

4.° Fondo rustico denominato Tavernole dell'estensione di Ettara 1 circa, sito nel tenimento del Comune di S. Felice a Cancellò, del valore approssimativo di L. 2000.

5.° Ampio fabbricato adibito per l'Istituto Femminile con una Chiesa ed un giardino annessi, sito nel Comune di Frasso Telesino. Il tutto del valore approssimativo di Lire 45.000.

6.° Altro fabbricato contiguo all'Istituto, nel quale ha sede la Commissione Amministrativa, del valore approssimativo di L. 5000.

7.° Piccola casa a pian terreno composta di un solo vano sita in Frasso Telesino alla via Portella-Tuoro, e propriamente quella sottoposta al fabbricato del Canonico Felice Canelli, dirimpetto all'ingresso principale del Pio Istituto, del valore approssimativo di L. 300.

8.° Capitali e canoni diversi per l'annua complessiva rendita di L. 1752,00.

9.° Certificato nominativo del Debito Pubblico dello Stato, intestato al Pio Istituto Gambacorta sotto il N. 727.535 dell'annua rendita di L. 45.

10.° Altro certificato del Debito Pubblico dello Stato, intestato pure al Pio Istituto sotto il N. 811.889 dell'annua rendita di L. 185.

11. Altro certificato dello stesso Debito Pubblico dello Stato, intestato anche al Pio Istituto sotto il N. 965.435 dell'annua rendita di L. 165.

12.° Altro certificato del Debito Pubblico dello Stato, intestato al Pio Istituto sotto il N. 968.982 dell'annua rendita di L. 525.

13.° Altro certificato del Debito Pubblico dello Stato, intestato allo stesso Pio Istituto sotto il N. 973.276 dell'annua rendita di L. 15.

14.° Altro certificato del predetto Debito Pubblico dello Stato, intestato anche al Pio Istituto sotto il N. 985.817 dell'annua rendita di L. 70.

15.° Altro certificato dello stesso Debito Pubblico dello Stato, intestato pure al Pio Istituto sotto il N. 1.017.154 dell'annua rendita di L. 90.

16.° Capitale di L. 5000 che si tiene depositato come fondo di riserva nella Cassa postale di Risparmio di Frasso Telesino, giusta deliberazione della Commissione del Pio Istituto in data 6 Luglio 1891, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Benevento nella tornata del 27 detto mese, per far fronte nelle occorrenze ai possibili bisogni dell'Opera Pia pria di verificarsi la riscossione delle rendite del Pio Luogo; quale fondo è tenuto sempre al corrente, di guisa che annualmente vengono rifuse in esso tutte quelle somme che dal medesimo sono state prelevate.

17.° Da ultimo, credito di L. 19.900,47 verso il Municipio di Frasso Telesino, e relativi interessi legali dal 1 Gennaio 1887 al 31 Dicembre 1894, salvo i posteriori, in Lire 7960,16, giusta sentenza del Tribunale Civile di Benevento in data 27-30 Agosto 1892, passata in cosa giudicata. Non appena sarà realizzata la riscossione di dette somme, le medesime verranno investite in acquisto di rendita del Debito Pubblico dello Stato, intestata al Pio Istituto, giusta deliberazione della Commissione Amministrativa del ripetuto Pio Luogo in data 20 Ottobre 1890, approvata dall'Autorità Tutoria nella tornata del 10 Novembre stesso anno.

CAPITOLO II.

AMMINISTRAZIONE

Art. 4.° L'Opera Pia è amministrata da una Commissione composta di un Presidente e di quattro Membri.

Il Presidente ed i Membri sono nominati dal Consiglio Comunale nella sessione di Autunno.

Il Presidente dura in carica un quadriennio, ed i Membri si rinnovano per un quarto ogni anno e sono sempre rieligibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, poscia dall'anzianità di nomina.

E ad essi applicabile l'articolo 11 della legge 17 Luglio 1890 sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza ed il disposto negli articoli 16 e 18 del Regolamento amministrativo per l'esecuzione della detta legge, approvato con R. Decreto 5 Febbraio 1891.

Art. 5.° L'ufficio della Commissione è gratuito. Ciascuno dei suoi Membri però, compreso il Presidente, avrà dritto al rimborso delle spese forzose per il disimpegno di speciali incarichi affidatigli dalla Commissione: quali spese dovranno essere debitamente giustificate.

Art. 6.° Non potrà far parte della Commissione, e ne decadrà di pieno dritto colui che non abbia il legale domicilio nel Comune, e che manchi della qualità di elettore amministrativo nel Comune medesimo.

Art. 7.° Le adunanze della Commissione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei giorni 1 e 16 di ciascun mese, le altre ogni qualvolta lo richiede un bisogno urgente sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei Membri, sia per ordine dell'Autorità Governativa.

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere scritto, firmato dal Presidente.

Esso deve essere consegnato al domicilio dei Membri della Commissione tre giorni prima della seduta, e almeno ventiquattr'ore prima nelle convocazioni d'urgenza, facendo constare della consegna mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'Archivio.

Art. 8.° In caso di assenza o d'impedimento del Presidente ne fa le veci il Membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

Art. 9.° Le deliberazioni della Commissione debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro

che la compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Art. 10.° I processi verbali sono stesi dal Segretario, e qualora l'Opera Pia non abbia impiegati, da uno fra i Membri della Commissione designato al principio di ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

Art. 11.° Il Presidente ed i Membri della Commissione che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla Commissione stessa, ed il Prefetto la può promuovere.

Art. 12.° Ogni dichiarazione, provvedimento, contratto e in generale ogni atto che emani dalla Commissione dovrà oltre la firma del Presidente avere la firma del Segretario. Questi parteciperà con gli Amministratori dell'Opera Pia alla responsabilità degli atti medesimi, fatta eccezione:

a) per i provvedimenti che emanino dalla Commissione collegialmente deliberante:

b) per gli atti che contengano soltanto trascrizione o sunto di documenti o di provvedimenti presi da altrè autorità, salva sempre la responsabilità per la verità dell'esposto:

c) per i provvedimenti che in virtù del loro potere gerarchico gli Amministratori dell'Opera Pia abbiano richiesti per iscritto, o dei quali firmino la minuta con la menzione: *per ordine esplicito*.

CAPITOLO III.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA COMMISSIONE

Art. 13.° Il Presidente è il capo della Commissione e la presiede, e come tale soprintende generalmente a tutti gli affari e servizi che la interessano. Egli:

1.° Spedisce gli avvisi per le convocazioni della Commissione;

2.° Regola e sottoscrive la corrispondenza ed invigila perchè sieno costantemente tenuti al corrente tutti i registri amministrativi e contabili dell'Opera Pia ed il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla legge 14 Luglio 1887 N. 4702 sul registro e bollo;

3.° Provvede per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, dà esecuzione alle disposizioni superiori ed alle deliberazioni ed altri provvedimenti adottati dalla Commissione;

4.° Rilascia i mandati di pagamento sotto l'osservanza delle norme tracciate dagli articoli 32 numero 4 della legge 17 Luglio 1890 e 56 del Regolamento di contabilità delle Opere Pie approvato con R. Decreto 5 Febbraio 1891;

5.° Rappresenta in giudizio l'Opera Pia ed a nome della stessa stipula i contratti che la interessano;

6.° Procedo alle verificazioni ordinarie e straordinarie della Cassa affidata al Tesoriere, facendone risultare lo stato da apposito processo verbale che di volta in volta comunicherà alla Commissione, trasmettendo tosto un esemplare di esso verbale al Prefetto della Provincia o al Sotto Prefetto del Circondario;

7.° Vigila che il Tesoriere presenti il Conto finanziere della propria gestione entro il termine fissato dagli articoli 39 del Regolamento amministrativo e 64 del Regolamento di contabilità, ed in caso che tale Conto non sia presentato nell'indicato termine ovvero sia riconosciuto inesatto o irregolare ed il Tesoriere ricusi di correggerlo, provocherà i provvedimenti di cui ai citati articoli;

8.° Prende in caso di urgenza tutte le misure conservative, salvo ad informarne la Commissione nella prima sua adunanza;

9.° Sospende in caso di urgenza gli stipendiati ed i salariati, riferendone nella prima adunanza alla Commissione;

10.° Fa tutti gli atti conservatorii dei dritti dell'Opera Pia, e compie infine tutte le altre mansioni che gli vengono dalle leggi demandate.

Art. 14.° Sono attribuzioni della Commissione:

1.° Formare ogni anno il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo, corredato dal Conto del Tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione;

2.° Determinare i contratti da stipularsi nell'interesse dell'Opera Pia e le condizioni che debbono regolarli, salvo nei casi previsti dalla legge l'approvazione dell'Autorità Tutoria.

3.° Nominare, rinnovare e licenziare gli stipendiati e salariati dell'Opera Pia e formare con essi tutte quelle convenzioni che avviserà del caso;

4.° Riconoscere la validità della cauzione a prestarsi dal Tesoriere, il cui ammontare, nonchè il modo di prestarla saranno determinati con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione dell'Autorità Tutoria, giusta il disposto dall'articolo 36 lettera g della legge 17 Luglio 1890 e secondo le norme del regolamento di contabilità;

5.° Proporre, ove occorra, delle modifiche al presente Statuto, salvo la Superiore approvazione;

6.° Compilare alla fine di ogni anno una relazione sul

generale andamento dell'Opera Pia e rassegnarla all'Autorità Tutoria della Provincia;

7.° Deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziata a calcolo nel Bilancio ed agli storni delle somme medesime;

8.° Formare e modificare il Regolamento di amministrazione e servizio interno dell'Opera Pia, da approvarsi dall'Autorità Tutoria, e compilare e modificare lo speciale Regolamento pel personale stipendiato, prescritto dalla legge 17 Luglio 1890, da sottoporsi parimente all'approvazione tutoria, giusta il disposto dell'articolo 36 lettera *f* della citata legge;

9.° Tenere al corrente un esatto elenco delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio del Pio Istituto, nonchè l'inventario dei beni dell'Opera Pia medesima, da compilarli nelle forme stabilite dal Regolamento di contabilità, facendo nel detto inventario annotare di volta in volta dal Segretario tutte le aggiunte e variazioni che in esso fossero per verificarsi, e riscontrarlo in contraddittorio in occasione di ogni mutamento totale della Commissione o di mutamento del Presidente, ai sensi degli articoli 23 e 24 del Regolamento Amministrativo;

10.° Deliberare infine su tutti gli altri atti che interessano l'Opera Pia in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonchè sull'ammissione, licenziamento ed espulsione delle alunne interne ed esterne del Pio Istituto;

Art. 15.° Per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto Organico si osserveranno le norme prescritte dalla legge sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza in data 17 Luglio 1890 e dai relativi regolamenti amministrativo e di contabilità, approvati col Regio Decreto 5 Febbraio 1891.

CAPITOLO IV.

AMMISSIONE, LICENZIAMENTO E DOTAZIONE DELLE ALUNNE

§ 1.°

Delle alunne a posti gratuiti

Art. 16.° Le fanciulle per essere ammesse a posti gratuiti nel Pio Istituto debbono:

1.° Esser nate e domiciliate nel Comune di Frasso Tolesino, che sieno povere e procreate da legittimo matrimo-

nio, dando la preferenza a quelle che sono di condizione più civile ed alle orfane di entrambi o di uno dei genitori;

2.° Avere l'età non minore degli anni sette e non maggiore dei dodici;

3.° Godere di una buona costituzione fisica ed avere sofferto il vaiuolo naturale o l'inoculazione.

Art. 17.° Le condizioni anzidette debbono essere dimostrate con documenti autentici, da alligarsi alla dimanda di ammissione che va indirizzata al Presidente della Commissione.

Art. 18.° Il numero dei posti gratuiti in ossequio alla volontà espressa dalla fondatrice rimane fissato a quattordici, salvo alla Commissione la facoltà di poterlo aumentare, permettendolo la capacità del locale e le condizioni finanziarie dell'Opera Pia.

Art. 19.° Quando il numero delle alunne aventi le condizioni necessarie per l'ammissione gratuita nel Pio Istituto sia maggiore di quello dei posti disponibili, e non v'ha tra esse il merito della preferenza contemplato dall'art. 16 numero 1, deciderà la sorte la loro ammissione.

Art. 20.° Verrà sorteggiata annualmente una dote di Lire trecento a favore delle alunne a posti gratuiti del Pio Istituto.

Tale dote sarà pagata alla fanciulla favorita dalla sorte appena avrà contratto matrimonio civile, sull'esibizione di analogo certificato dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 21.° Perderanno il dritto alla dotazione suddetta quelle alunne:

1.° Che non avranno contratto matrimonio civile fino al quarantesimo anno compiuto di loro età;

2.° Che per abituale negligenza, indisciplinezza o per altra riprovevole causa fossero espulse dall'Istituto, ovvero ne uscissero per volontà propria o dei loro genitori prima del termine fissato dal successivo articolo 24;

3.° Che prima della celebrazione del matrimonio civile trasferissero in altro Comune il loro domicilio legale;

4.° Che licenziate dal Pio Istituto per compiuta età, non avessero rigorosamente osservate le leggi dell'onore e del buon costume, o che si fossero rese colpevoli di reati contemplati dalle vigenti leggi penali.

Art. 22.° Ottenuto il beneficio della dote, le alunne non potranno conseguirne altre, e perciò non dovranno essere comprese nei sorteggi posteriori.

Art. 23.° Si risolveranno a beneficio dell'Opera Pia le doti sorteggiate in favore delle alunne decedute pria di contrarre matrimonio civile.

Art. 24.° Compiuto il diciottesimo anno di età le alunne a posti gratuiti saranno licenziate dal Pio Istituto.

Per circostanze eccezionali però è fatta facoltà alla Commissione di abbreviare o prorogare alquanto la dimora di qualche alunna, e l'abbreviazione o proroga non potranno oltrepassare il termine di due anni.

§ 2.°

Delle alunne interne a pagamento

Art. 25.° Non è vietato accogliere alunne interne a pagamento sieno o no del Comune, e la retta mensile da corrisponderci sarà determinata nel Regolamento di Amministrazione interna del Pio Istituto, purchè però le medesime sieno state procreate da legittimo matrimonio ed abbiano le altre condizioni di che nei numeri 2 e 3 dell'articolo 16 del presente Statuto.

Tali condizioni debbono risultare da documenti legali e conformi alle leggi sul bollo, da alligarsi all'istanza di ammissione che sarà indirizzata al Presidente della Commissione.

Art. 26.° Le alunne interne a pagamento saranno licenziate dal Pio Istituto nell'anno diciottesimo compiuto di loro età. E' però fatta facoltà alla Commissione di prorogare questo termine di due anni sopra istanza dei genitori delle alunne o di coloro che ne fanno le veci.

Art. 27.° Saranno espulse dal Pio Istituto quelle alunne che sorde alla voce del dovere, si renderanno con la loro condotta di cattivo esempio alle compagne.

§ 3.°

Delle alunne esterne a pagamento

Art. 28.° Saranno ammesse alle scuole del Pio Istituto anche delle alunne esterne, mediante il pagamento di una retta mensile che verrà determinata nel Regolamento di Amministrazione interna.

Art. 29.° Le domande per l'ammissione delle alunne contemplate nel precedente articolo debbono essere indirizzate pure al Presidente della Commissione, e sostenute dai seguenti documenti:

1.° Certificato di nascita, dal quale risulti che l'alunna abbia compiuto il settimo anno di età e non oltrepassato il dodicesimo;

2.° Certificato di sana costituzione fisica e di seguita vaccinazione;

3.° Certificato di buona condotta morale.

Art. 30.° Le disposizioni racchiuse negli articoli 26 e 27 del presente Statuto Organico sono applicabili anche per le alunne esterne a pagamento.

CAPITOLO V.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO E TRATTAMENTO

Art. 31.° L'istruzione da impartirsi alle alunne tutte sarà intellettuale, morale, sociale e di lavori donneschi, onde possano riuscire ottime ed intelligenti cittadine, nonchè buone ed operose madri di famiglia.

Art. 32.° L'insegnamento comprenderà tutte le materie richieste per le pubbliche scuole elementari femminili di ambo i gradi, secondo i programmi governativi, e potrà anche estendersi a criterio della Commissione, udito il parere della Direttrice.

Art. 33.° Sono di obbligo i lavori di cucito a mano ed a macchina, di maglia, di ogni sorta di ricamo e di qualunque altro genere, di cui la Direttrice crederà utile l'apprendimento.

Art. 34.° L'utile ritratto dal lavoro delle sole alunne a posti gratuiti andrà per una metà a beneficio dell'Opera Pia e per l'altra metà a favore delle alunne lavoratrici, in proporzione del lavoro da esse rispettivamente eseguito.

Alla fine di ogni anno, e per cura della Commissione, saranno collocate a frutto nella Cassa postale di Risparmio in testa delle alunne suddette le somme loro dovute pel menzionato oggetto.

Art. 35.° Le norme per l'educazione, istruzione e lavoro di tutte le alunne indistintamente, nonchè per il vitto e per le occupazioni in genere delle alunne interne sono tracciate nel Regolamento di Amministrazione interna.

CAPITOLO VI.

SCUOLE COMUNALI FEMMINILI

Art. 36.° A sgravio parziale degli obblighi del Comune di Frasso Telesino per l'istruzione elementare femminile le due scuole pubbliche elementari femminili del suddetto Comune sono aggregate a quelle del Pio Istituto, affidando-

sene l'insegnamento alle Maestre dell'Istituto stesso, rimanendo il dritto della scelta e della nomina del personale insegnante alla Commissione Amministrativa dell'Opera Pia, giusta il disposto dall'articolo 27 del regolamento unico per l'istruzione elementare, approvato con R. Decreto 16 Febbraio 1888.

Art. 37. Per l'aggregazione di cui al precedente articolo il Municipio concorrerà con l'annuo contributo di Lire 500. da versarsi nella Tesoreria del Pio Istituto nel mese di Agosto di ciascun anno.

Art. 38.° L'insegnamento comprenderà tutte le materie richieste per le pubbliche scuole elementari femminili di grado inferiore, secondo i programmi governativi.

Art. 39.° Le alunne che dopo compiuto il corso inferiore volessero passare alle classi superiori dovranno corrispondere la retta mensile, di cui all'articolo 28 del presente Statuto.

Art. 40.° Le disposizioni racchiuse negli articoli 26, 27, 31, 32, 33 e 35 del presente Statuto Organico sono applicabili, per quanto il caso lo comporti, anche per le alunne delle scuole comunali aggregate.

CAPITOLO VII.

MARITAGGI

Art. 41.° Verrà sorteggiato annualmente un maritaggio di Lire centoventisette e centesimi cinquanta a favore delle giovinette oneste e povere del paese.

Tale maritaggio sarà pagato alla giovinetta favorita dalla sorte appena avrà contratto matrimonio civile, sulla esibizione di analogo certificato dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 42.° Per concorrere al sorteggio del suddetto maritaggio le giovinette debbono possedere i seguenti requisiti:

- 1.° Esser nate e domiciliate nel Comune di Frasso Telesino e procreate da legittimo matrimonio;
- 2.° Avere l'età non minore degli anni dodici e non maggiore dei trenta;
- 3.° Essere di specchiata condotta morale sotto qualsiasi aspetto.

Art. 43.° Sono escluse dal sorteggio del maritaggio le alunne a posti gratuiti del Pio Istituto, perchè favorite da altra dotazione.

Art. 44.° Perderanno il dritto al maritaggio sorteggiato in loro favore quelle giovinette che incorreranno negli e-

stremi, di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 21 del presente Statuto e numero 4 dello stesso articolo, per quanto sarà applicabile al caso.

Art. 45.° La Commissione è obbligata a mettere a frutto nella Cassa postale di Risparmio a beneficio della giovinetta favorita dalla sorte il maritaggio, di cui all'art. 41 del presente Statuto, e ciò nel corso dell'anno stesso in cui è avvenuto il sorteggio.

Art. 46.° Le disposizioni degli articoli 22 e 23 sono applicabili anche per il maritaggio che verrà sorteggiato annualmente a favore delle giovinette povere del paese.

CAPITOLO VIII.

IMPIEGATI E SALARIATI

Art. 47.° Il numero, la qualità, lo stipendio, le attribuzioni ed i doveri proprii di ogni impiegato e salariato dell'Opera Pia, nonchè gli orari, le licenze, i congedi, le dimissioni, le punizioni disciplinari, ammonizioni, ammende, sospensioni, licenziamenti e destituzioni verranno determinati nello speciale Regolamento, di cui all'art. 14 numero 8 del presente Statuto Organico.

Art. 48.° La Direttrice del Pio Istituto ha anche l'obbligo dell'insegnamento, e perciò al pari delle Maestre dovrà essere munita della patente d'idoneità.

Art. 49.° E' vietato concedere agl'impiegati e salariati dell'Opera Pia qualsiasi gratificazione, dovendosi le stabilite retribuzioni tenere per sufficiente compenso.

CAPITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.° Le alunne a posti gratuiti del Pio Istituto che pria dell'attuazione del presente nuovo Statuto Organico si trovino di aver compiuto l'anno diciottesimo di loro età, avranno dritto alla dote di Lire millecinquecento così stabilita dal vigente Statuto. Tale dote sarà pagata appena celebrato il matrimonio civile, sull'esibizione di analogo certificato rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile, purchè però le medesime non ne perdano il dritto per le ragioni, di cui ai numeri 1, 2, 3, e 4 dell'art. 21.

Art. 51.° L'aggregazione delle scuole, di cui all'articolo 36 del presente Statuto avrà luogo quando il Comu-

ne si troverà nel grado di poter licenziare le attuali sue Maestre.

Art. 52.° Attuata l'aggregazione delle suddette scuole, le alunne esterne a pagamento di grado inferiore non saranno più tenute a corrispondere alcuna retta al Pio Istituto.

Art. 53.° Il presente Statuto Organico andrà in vigore nel trentesimo giorno successivo alla data del Real Decreto della sua approvazione, e da quello stesso giorno resterà abrogato lo Statuto attualmente vigente, approvato con R. Decreto 16 Dicembre 1878.

Art. 54.° Approvato con R. Decreto il presente Statuto Organico, la Commissione nel termine di mesi tre dalla data della detta approvazione procederà alla compilazione di un Regolamento speciale prescritto dalla legge sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza in data 17 Luglio 1890, sottoponendolo all'approvazione dell'Autorità tutoria.

Nello stesso termine dovrà sostituire il vigente Regolamento interno con un altro Regolamento in armonia col presente Statuto e con le disposizioni della cennata legge 17 Luglio 1890 e dei relativi Regolamenti amministrativi e di contabilità, approvati con R. Decreto 5 Febbraio 1891, sottoponendolo del pari all'approvazione tutoria.

Così discusso e deliberato il presente nuovo Statuto Organico dalla Commissione Amministrativa del Pio Istituto Femminile Gambacorta di Frasso Telesino nella tornata del ventuno Gennaio milleottocentonovantacinque.

IL PRESIDENTE

A. IANNUCCI

I Membri

F. Grasso

M. di Filippo

Il Segretario

G. Mosiello

Ministero dell'Interno

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro

RUDINI